

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

# C.C.N.L. 1° LUGLIO 2014

di rinnovo del c.c.n.l. edili industria 19 aprile 2010

# Decorrenza e durata

- Il c.c.n.l. si applica dal **1° luglio 2014** al **30 giugno 2016** ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente
- Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza (cioè entro il 31 dicembre 2015), s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito

# Aumenti retributivi

- Riconoscimento di un aumento pari a **40 €** mensili per l'operaio comune, come di seguito suddivisi:
  - ✓ 1° tranche 1 luglio 2014: € 15 lordi (aumento costo € 30,96)
  - ✓ 2° tranche 1 luglio 2015: € 25 lordi (totale 1° e 2° tranche € 40,00 - aumento costo € 92,24)
- Nulla è stato riconosciuto per l'anno 2013 (il c.c.n.l. è scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi 6 mesi del 2014

# Risparmi rispetto a ipotesi «Ipca»

Come derivante da Accordo Interconfederale

- Richiesta dei Sindacati di aumento dei minimi: **130** euro
- Calcolo «Ipca» come da accordo interconfederale: **86,83** euro
- Soluzione contrattuale: **40** euro  
+ «contributo Prevedi» di **8** euro
- «MONTANTE»  
aumento 40 euro + 8 euro  
quadriennio 2013 – 30.6.2016 : **871€**
- MONTANTE IPCA al 30 giugno 2016: **2.561 €**
- RISPARMIO al 30 giugno 2016: **1.690,33 €**

# Anzianità professionale edile - APE

- Sarà istituito un Fondo nazionale anzianità professionale edile (**FNAPE**) dal **1° ottobre 2014**, alimentato da aliquote stabilite dalle parti sociali nazionali, per fasce contributive e che entrerà in vigore, a regime, dalla erogazione del 2016
- Una Commissione paritetica, costituita ad hoc, formulerà alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:
  - ✓ le riserve ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE
  - ✓ le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE
  - ✓ i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale
  - ✓ è prevista una riduzione del costo APE di circa l'8% (attraverso un meccanismo definito «slittamento di nuova erogazione»), nonché soppressione del consueto adeguamento ISTAT
  - ✓ le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno effettuare una “integrazione aggiuntiva APE”
- È previsto un monitoraggio sull'andamento del FNAPE al fine di raggiungere un **contributo APE unico** e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi
- Le parti sociali saranno impegnate, nei casi di eccedenza o di carenza nelle entrate, ad individuare annualmente i conseguenti correttivi con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica

# Accordi Locali e EVR – Art. 38

- La contrattazione integrativa avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015
- Le previsioni contenute alle lettere b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015

# EVR

- L'**EVR**, verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, è fissato nella misura del **4%** dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo (cioè quelli in vigore dal 1° gennaio 2012)



La misura percentuale di **EVR** è fissata per tutti i territori al **4%** degli elementi di paga base in vigore, rispetto al precedente tetto massimo del 6%

# EVR

- **indipendentemente** dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa l'**EVR** applicato al lavoratore dipende dall'integrativo di appartenenza



- il riconoscimento dell'**EVR** dipende dal contratto integrativo di appartenenza del lavoratore



# EVR

- Ai fini del calcolo dell'EVR saranno utilizzati i seguenti **tre** indicatori nazionali :
  - numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
  - monte salari denunciato in Cassa edile
  - ore denunciate in Cassa Edile (incidenza CIG stabilita al livello territoriale)
- **un ulteriore quarto** indicatore concordato in sede territoriale



NOVITA'

- è stato **eliminato** l'indicatore del **valore aggiunto** settore costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT (valori troppo distanti nel tempo)
- Le parti territoriali provvederanno ad attribuire a ciascuno degli indicatori un'incidenza ponderale in termini percentuali

# Calcolo dell'EVR

## a livello territoriale

Un solo parametro pari o positivo

- Non si eroga l'EVR

Due parametri pari o positivi

- Si eroga il **30%** dell'EVR (4% dei minimi)

Due parametri pari o positivi  
con peso ponderale maggiore  
del 30%

- Si eroga l'EVR nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali

Tre o più parametri pari o  
positivi

- Si eroga l'EVR derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% (4% dei minimi)

# Calcolo dell'EVR

## a livello aziendale

Si procede come nel passato, considerando i due parametri aziendali (ore denunciate in C.E e volume d'affari Iva) **con riferimento all'azienda nel suo complesso**

Due parametri entrambi pari o positivi

- Si eroga l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale

Due parametri negativi

- **Non si eroga l'EVR**

# Calcolo dell'EVR

a livello aziendale

Un parametro negativo

- , Nel caso in cui a livello territoriale sia stata individuata una percentuale superiore al 30%, si procede come nel passato: si eroga il 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre al medesimo 30%, attivando la procedura dell'autodichiarazione

Le imprese di nuova costituzione

- Erogano l'EVR nella misura del **4%** dei minimi

# Erogazione dell'EVR

- L'erogazione dell'EVR, determinato a consuntivo, potrà essere effettuata al personale in forza anche in quote mensili



- il calcolo deve essere effettuato sulle **ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate**, per un massimo di **173**

# Erogazione dell'EVR

- Per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi



- il calcolo dell'EVR va ripartito su **12 mesi**, quindi è esclusa l'incidenza sulle mensilità aggiuntive

# Contratto a tempo determinato

- Adeguamento rispetto alle novità normative:
  - D.L. n. 34/2014, convertito in L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act)
- **Eliminazione** del riferimento al c.d. «**causalone**», ossia ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, necessarie per la stipula del contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato
- **Estensione** della durata del **contratto «acausale»**, **fino a un massimo di 36 mesi**, comprensivo di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualsiasi mansione
- Il tetto dei 36 mesi vale anche in caso di **successione di più contratti a termine e periodi di missione** (somministrazione a tempo determinato), aventi ad oggetto mansioni equivalenti

# Contratto a tempo determinato

- Possibilità di effettuare fino a un **massimo di 5 proroghe**, nell'arco dei 36 mesi complessivi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato
- Ampliato il periodo di attività lavorativa, necessario per ottenere il riconoscimento del **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi



Tale diritto, che dovrà essere formulato per iscritto, sarà limitato ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbiano ***prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi***, in luogo dei 6 mesi previsti dalla legge



# Contratto a tempo determinato

- **Riduzione degli intervalli** di tempo tra un contratto a termine ed un altro (5 giorni per i contratti a termine inferiori a 6 mesi e 10 giorni per i contratti a termine superiori a 6 mesi) per le seguenti causali:
  - avvio di un nuovo cantiere;
  - avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
  - proroga dei termini di un appalto;
  - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
  - assunzione di cassaintegrati;
  - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
  - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

# Contratto a tempo determinato

- Il ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, dovrà calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'**impresa nel suo complesso**, in forza **mediamente nell'anno civile** (1° gennaio - 31 dicembre) **precedente all'assunzione**
- **Ampliata la percentualizzazione** con l'**introduzione di un ulteriore 15%** di assunzioni con contratto a tempo determinato, che potranno essere effettuate con riferimento ai lavoratori **inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT**, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente c.c.n.l. e superiore all'attuale normativa di legge (20%)



La **BLEN.IT** effettuerà annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, relazionando al Formedil il risultato di tale monitoraggio

# Contratto a tempo determinato

	2013	2014
Numero di dipendenti anno precedente	25 (valore medio)	
Contratti a termine e in somministrazione (25% valore medio)		$25 \times 25\% = 6,25$ (7)
Contratti a termine con iscritti in Blen.it (15% valore medio)		$25 \times 15\% = 3,75$ (4)
Somma contratti a termine (25%+15%)		$7+4 = 11$ contratti a tempo determinato
Totale contratti a termine (40%)		$25 \times 40\% = 10$ contratti a tempo determinato


- Il ricorso ai contratti a termine non può superare, **mediamente nell'anno civile**, cumulativamente con i contratti di somministrazione, la percentuale del 40%, pur essendo le frazioni arrotondate all'unità superiore
- Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti (**da 0 a 5**) è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato

# Contratto a tempo determinato

Esempio:

7 = numero medio contratti a termine nell'anno in corso

7 contratti da 12 mesi - 14 contratti da 6 mesi - 84 contratti da 1 mese



Totale:  $54+30= 84 \text{ mesi} / 12 \text{ mesi} = 7$

$9+5= 14 \text{ contratti} / 2 = 7$

# Contratto a tempo determinato

## Imprese di nuova costituzione

*«(...) anche per il settore edile, ai fini dell'individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili - pari al 25% dei lavoratori «stabili» - (...) andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione del primo lavoratore a termine»*



Risposta del Ministero del Lavoro n. 37/0014974 del 1 settembre 2014  
al quesito avanzato dall'Ance  
(v. anche Messaggio INPS n. 7044 del 16 settembre 2014)

# Contratto a tempo determinato

Forza lavoro anno civile precedente (valore medio)	Contratti a termine nell'anno in corso (valore medio) 25%	33% 1/3 forza lavoro	Numero lavoratori da impiegare nell'anno in corso
1	0,25 → 1	0,33 → 1	1
2	0,5 → 1	0,66 → 1	1
3	0,75 → 1	0,99 → 1	1
4	1	1,32 → 2	2
5	1,25 → 2	1,65 → 2	2
6	1,5 → 2	1,98 → 2	2
7	1,75 → 2	2,31 → 3	3
8	2	2,64 → 3	3
9	2,25 → 3	2,97 → 3	3
10	2,5 → 3	3,3 → 4	4
11	2,75 → 3	3,63 → 4	4
12	3	3,96 → 4	4
13	3,25 → 4	4,29 → 5	5
14	3,5 → 4	4,62 → 5	5
15	3,75 → 4	4,95 → 5	5
16	4	5,28 → 6	6
17	4,25 → 5	5,61 → 6	6
18	4,5 → 5	5,94 → 6	6
19	4,75 → 5	6,27 → 7	7
20	5	6,6 → 7	7
21	5,25 → 6	6,93 → 7	7
22	5,5 → 6	7,26 → 8	7
23	5,75 → 6	7,59 → 8	7
24	6	7,92 → 8	7
25	6,25 → 7	8,25 → 9	7

# Contratto a tempo determinato

- In caso di violazione dei limiti percentuali previsti dal c.c.n.l., per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
  - a) pari al **20% della retribuzione**, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori **assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a 1**;
  - b) pari al **50% della retribuzione**, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori **assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a 1**.

# Contratto a tempo determinato

- Sono in ogni caso **esclusi da limitazioni quantitative** i contratti conclusi:
  - *per ragioni di carattere sostitutivo (o di stagionalità);*
  - *con lavoratori di età superiore a 55 anni;*
  - *con lavoratori assunti dalla lista di mobilità*
- Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, di cui all'articolo 113 del c.c.n.l., l'ulteriore deroga alla percentuale rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva
- Resta ferma la possibilità di poter sottoscrivere un **ulteriore contratto a termine in deroga** al limite complessivo dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di **durata massima di 8 mesi**, ai sensi dell'Avviso Comune del 10 aprile 2008 (presso DTL)



# Trasferta

- Ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni per le quali è mantenuta l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza, ***indipendentemente dalla durata dei lavori***
  - *manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio;*
  - *consolidamenti e/o rinforzi strutturali;*
  - *pavimentazioni speciali;*
  - *impianti sportivi.*
- Tale elencazione può essere integrata dalle Associazioni nazionali, su proposta della CNCE

# Trasferta

- **Entro 6 mesi** dalla sottoscrizione del c.c.n.l., **obbligo dell'applicazione**, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure appositamente definite dalla CNCE, della **trasferta regionale** al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale
- Applicazione della nuova disciplina della **trasferta nazionale** al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - **messa in rete delle Casse Edili** tramite sistemi informatici anche esistenti, che possano interloquire tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
  - entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili **e dell'obbligo di aggiornamento**;
  - individuazione delle **misure compensative** entro 3 mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l.

# Trasferta

- Le imprese di province **con procedura di scambio di dati on-line**, se in trasferta in province *prive* della procedura informatica prevista



**rimarranno iscritte alla Cassa Edile di provenienza**

- Le imprese di province **senza procedura di scambio di dati on-line**, se in trasferta



**dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile dove si eseguono i lavori**

# Trasferta

- Il nuovo istituto della **trasferta nazionale** sarà regolamentato dalle parti sociali sulla base dei seguenti parametri:
  - adempimenti delle imprese **esclusivamente** alla Cassa Edile di appartenenza;
  - iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza, **indipendentemente dalla durata della trasferta**;
  - scambio di informazioni tra Casse Edili in via informatica, secondo principi di trasparenza ed immediatezza
- In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, è prevista la procedura di commissariamento della Cassa Edile inadempiente

# Prepensionamenti

## Contenuti della nuova previsione contrattuale:

- Il **contributo per lavori usuranti dello 0,10%**, che le imprese versano alla Cassa Edile, sarà destinato a finanziare il **Fondo pensionamento anticipato** (prepensionamento), istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente

## Effetti della nuova previsione contrattuale:

- 1) Abolizione del contributo per lavori usuranti e del relativo Fondo, con efficacia retroattiva
- 2) Istituzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, di una Commissione tecnica a cui affidare il compito di definire i criteri e le modalità di accesso al Fondo prepensionamento, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 92/2012

# Prevedi

## Contenuti della nuova previsione contrattuale:

- Con decorrenza **1° gennaio 2015**, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un contributo mensile pari ad **8 euro**, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la sola contribuzione INPS di solidarietà del 10%, che comporta, per l'operaio comune, un costo totale pari ad € 8,80 mensili

## Effetti della nuova previsione contrattuale:

- 1) Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un'aggiunta rispetto al contributo previsto a carico dei datori di lavoro
- 2) Per i lavoratori non iscritti alla suddetta data, tale versamento, pur rilevando ai fini della disciplina legale e statutaria valida per gli associati al Fondo Pensione, non comporta per i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro il versamento del contributo dell' 1% computato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

# Prevedi

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

# Protocollo sugli Enti Bilaterali – *premesse*

PREMESSE → CRISI ED ELUSIONE → SQUILIBRIO ECONOMICO NEGLI ENTI PARITETICI

AZIONI PER RAZIONALIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE

CONFERME

- COMPITI
- ACCORPAMENTO SE E CPT
- 2 ENTI: CE + ENTE UNICO
- 2 LIVELLI CONTRATTUALI

ECONOMIE DI SCALA

NAZIONALE

TERRITORIALE

ANCHE IN AMBITI DIVERSI



# Protocollo sugli Enti Bilaterali – *premesse*

PIANO INDUSTRIALE <sup>1</sup>  
↓  
INDIRIZZO E COORDINAMENTO  
che individui

LA DIMENSIONE PIÙ EFFICACE

↓  
PERCORSI DI RAZIONALIZZAZIONE E UNIFICAZIONE



<sup>1</sup> Verifica e analisi dello stato patrimoniale, del conto economico, della sostenibilità finanziaria e organizzativa secondo parametri da definire in una Commissione ad hoc

TAVOLO REGIONALE DELLA BILATERALITA'  
(PARITETICO)

↓  
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

↓  
AL LIVELLO PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE

↓  
AUSPICANDO LA REGIONALIZZAZIONE

# Protocollo sugli Enti Bilaterali



**in questo contesto è necessario:**

- attivare processi di semplificazione degli Enti
- attivare politiche di ottimizzazione dei costi (qualità professionale addetti ed equilibrio rispetto ai compiti e al dimensionamento dei nuovi Enti)

Sono stati confermati i protocolli sugli Enti (tra cui 18 dicembre 1998)

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *il processo di razionalizzazione*

- riguarda sia enti nazionali che territoriali
- indirizzi per 
  - riorganizzazione ed efficientamento
  - maggiore risparmio per le imprese e i lavoratori
  - nuovo slancio e nuovo vigore per mission Cnce, Formedil e Cncpt
- conferma  dei compiti di
  - \* coordinamento
  - \* controllo
  - \* verifica della gestione
  - \* trasparenza correttezza efficacia della gestione
- necessità di omogeneizzare i comportamenti nel territorio sulla base di format nazionali
- le parti sociali nazionali entro 12 mesi (30 giugno 2015) realizzeranno



# Protocollo sugli Enti Bilaterali - SBC

- **CDA PARITETICO** (numero componenti da determinare – presidente nominato da Ance)

## SCOPI

- fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale
- fare sinergia per risparmiare, per migliorare la funzionalità e l'efficacia
- sostenere l'attività per aumentare la qualità dei servizi
- realizzare un sistema unitario coeso, solidale e utile alle imprese e ai lavoratori

## IL PERCORSO

- 1) condivisione dell'archivio anagrafico imprese e lavoratori
- 2) gestione unitaria delle banche dati
- 3) attività di amministrazione e conduzione del personale da essi dipendente
- 4) servizi interni
- 5) sistema informatico
- 6) gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee)
- 7) riorganizzazione interna del personale

## Rimangono ferme le specificità delle diverse mission relative alle attività istituzionali degli Enti

- **SBC** redigerà un bilancio sociale per le parti sociali nazionali
- **SBC** (o 3 enti) invierà alle parti sociali  bilancio di previsione + piano attività + progetti + bilancio consuntivo + relazione su attività realizzate

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *SBC finanziamento*

- il finanziamento è garantito da un **contributo a carico delle imprese dello 0,05%** sulla retribuzione (a decorrere da data costituzione SBC)
- il contributo è erogato a SBC tramite la Cassa Edile entro il 31 marzo di ogni anno (calcolato su retribuzioni dell'anno precedente)
- comunque non è possibile fare riserve superiori ad una annualità
- fatta salva la possibilità di utilizzare quanto necessario per l'acquisto della sede o per servizi gratuiti ai territori o per riduzione del contributo
- non è possibile contribuire per coprire disavanzi enti territoriali

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *Punto B - aggregazione servizi*

- **Attori:** le **parti sociali del territorio** coordinate dalle parti sociali regionali
- **Oggetto:** predisporre un **piano industriale entro dicembre 2014**  
al fine di
- **aggregare i servizi** a livello interprovinciale o regionale presso la Cassa Edile individuata comunemente dalle parti sociali territoriali (gestione: presidenti e v. presidenti delle CE coinvolte i quali risponderanno alle parti sociali di riferimento)  
SU
- **gestione di servizi comuni**
  - informatici, comprese le denunce degli operai in cassa edile
  - amministrativi
  - DURC
  - coordinamento attività legali
- **le parti sociali territoriali potranno**
  - concordare eventuali altre aree di gestione tecnica amministrativa comune
  - unificare le prestazioni
  - concordare altre iniziative di omogeneizzazione

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *Punto B - aggregazione servizi*

### ➤ **Obiettivi**

- razionalizzazione del lavoro, riduzione dei costi a carico imprese, snellimento delle strutture




### **sportelli territoriali**

- semplificazione per le imprese per il rilancio del mercato del lavoro
- dal 1° ottobre 2014 riduzione dal 3% al 2,50% del tetto massimo del contributo istituzionale cassa edile (localmente dovrà essere adeguato entro dicembre 2014)

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## Punto B - piani industriali

Parti sociali territoriali (coordinate da Parti Sociali regionali)





# Protocollo sugli Enti Bilaterali - *Punto C*

- le parti sociali territoriali potranno comunque **unificare** i rispettivi enti a livello regionale o interprovinciale (nello stesso ambito regionale)
- per ottenere economie di scala, riduzione di costi e competitività sul territorio
- in tale ipotesi il **nuovo Ente** sarà costituito sulla base delle regole vigenti nel protocollo e nei rispettivi contratti Ance
- le parti sociali territoriali dovranno far redigere a una società specializzata esterna un **piano industriale** con percorso sia per eventuale liquidazione degli enti originari sia con riferimento ad altre misure legalmente perseguibili da sottoporre alle parti nazionali
- per le Casse Edili **i liquidatori** (o commissari delegati dalle parti sociali territoriali) dovranno individuare il patrimonio netto dei singoli enti originari che dovrà **confluire nel nuovo Ente**
- il medesimo criterio varrà anche per le Scuole Edili ed i Cpt
- è fatto assoluto divieto di divisione di riserve, fondi, somme a qualsiasi titolo facenti parte del patrimonio dei singoli enti
- occasione per unificazione interassociativa: le parti sociali territoriali potranno stabilire criteri per la partecipazione delle diverse organizzazioni datoriali (sempre rispettando la pariteticità)
- modifica articolo 36 «Versamenti in Cassa Edile»

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *Punto D - Criticità bilanci Casse Edili*

se

gli ultimi 2 bilanci consecutivi riclassificati a fondi di riserva)  sono negativi (fatto salvo il ricorso

le parti sociali territoriali dovranno (oltre al necessario ripianamento)



- trovare forme di unificazione con altre Casse Edili all'interno della regione

in caso

di inerzia delle parti sociali territoriali

le parti sociali nazionali procederanno al **commissariamento**


I processi di unificazione delle casse edili dovranno necessariamente comportare analogia riorganizzazione di Scuole edili e Cpt.

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *Punto E - Unificazioni*

- unificazione obbligatoria entro il 31/12/2014 delle **SE** e dei **CPT** in base alle linee guida di Formedil e Cncpt
- possibilità di accorpamento di tutti e 3 gli Enti (previamente concordato con le parti sociali nazionali)
- distinzione e effettività delle singole **mission** (operatività e annesse responsabilità)

\*\*\*

- l'avvio del processo di unificazione e razionalizzazione, la crisi del settore e l'elusione contributiva comportano  impatto occupazionale

### **obiettivo**

- salvaguardare il più possibile i posti di lavoro

### **azioni**

- ricorrere agli ammortizzatori sociali - incentivare la formazione e la riqualificazione del personale - proporre azioni di politica attiva del lavoro compreso outplacement e forme incentivi all'esodo - blocco del turnover negli enti paritetici


# **Protocollo sugli Enti Bilaterali - *Punti F, G e H***

## ***Integrazione casi commissariamento, pattuizioni locali, costi ed Enti anomali***


### **F) Integrazione casi di commissariamento**

- mancato rispetto indicazioni punti B) e D) del Protocollo
- mancato rispetto indicazioni su costi e aliquote

### **Pattuizioni locali**

Pattuizioni (territoriali o nazionali)  preventiva verifica parti sociali nazionali per addivenire alle necessarie intese per disciplinare le relative conseguenze su tutte le situazioni che comportano aspetti di reciprocità o di regolamentazione comune

### **G) Razionalizzazione costi enti paritetici**


In relazione a quanto comunemente concordato in sede di rinnovo del Ccnl 19 aprile 2010  le parti convengono parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici

### **H) Imprese iscritte negli Enti anomali**

 individuare soluzioni per agevolare il rientro nel sistema

# Protocollo sugli Enti Bilaterali

## *Prestazioni assistenziali Casse Edili*

- Entro il prossimo rinnovo dei Ccpl e, comunque, entro due anni dalla stipula del ccnl (entro 30 giugno 2016)
- parti sociali territoriali  adeguamento della regolamentazione delle prestazioni assistenziali al fine di garantire **omogeneizzazione delle prestazioni**

### **Tutte le Casse Edili**

- ad integrale **sostituzione** delle **prestazioni sanitarie** in vigore a livello territoriale, assicureranno le prestazioni derivanti dalla stipula di una convenzione con un Fondo o Assicurazione, a carattere nazionale, da parte di SBC sulla base delle determinazioni assunte dalle parti sociali nazionali

### **A seguito di specifica procedura selettiva le Casse Edili**

- dovranno aderire obbligatoriamente al Fondo o Assicurazione per garantire agli operai iscritti le prestazioni definite con l'apposita convenzione stipulata da SBC versando la contribuzione alle scadenze previste direttamente al fondo o assicurazione
- costo massimo 0,25% di massa salari
- eventuali ulteriori prestazioni di carattere assistenziale nei limiti dell'art. 36 (regolamentazione territoriale con monitoraggio ai fini della sostenibilità)

# Protocollo sugli Enti Bilaterali - *Scuole Edili e Cpt*

- **SCUOLE EDILI:** a decorrere dal 1° gennaio 2014, il costo totale per le **ore di formazione ponderato** (c.d. parametro OFA), **non dovrà superare la soglia di 20 €**
- **CPT:** il **numero delle visite in cantiere**, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, **non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000 euro** di entrate contributive

# Protocollo sugli Enti Bilaterali – *Punti I e J*

- REVISIONE STATUTI ENTI PARITETICI
- GRATUITA' CARICHE

# Codice Etico

- Definiti i ***principi***, i ***valori*** e le ***responsabilità comuni*** che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno
- Al fine di ***garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato degli Enti*** le parti si impegneranno ad avviare un percorso finalizzato al rispetto dei seguenti principi:
  - gratuità delle cariche;
  - rispetto dei criteri di assunzione del personale;
  - ricorso ad istituti di credito di riferimento;
  - avvio di specifici interventi formativi;
  - trasparenza per i servizi resi dagli Enti;
  - limitazione ai regali, omaggi e benefici